

grado di colonnello e gli altri gradi, e poi, qualora questa questione fosse decisa, si vedrebbe se il tempo prescritto come necessario per conseguire il favore in discorso debba essere di otto anni o di un tempo maggiore.

PRESIDENTE. Faccio notare al deputato Chiò che l'emendamento del deputato Bertolini porta parità di trattamento sia circa il numero degli anni, sia circa ogni genere di servizio, tanto dei colonnelli che degli altri ufficiali.

CHIÒ. Mi pare però che siano fissati otto anni.

PRESIDENTE. Nell'emendamento Bertolini è fissato il numero di dodici anni, epperò è il più ampio, cosicchè se sarà questo ammesso verrà tolta ogni differenza.

CHIÒ. Ma il tempo è già determinato a dodici anni, ed io vorrei che si lasciasse indeterminato, e che si decidesse con una votazione separata che stabilisca se prima si debbe distinguere tra il grado di colonnello e gli altri gradi, e quando poi questa questione sia decisa, si vedrà quale sia il tempo che si abbia a fissare.

PRESIDENTE. La cosa è tanto semplice siccome è stabilita nell'emendamento del deputato Bertolini, il quale per più facile intelligenza stimo di rileggere:

« Tutti gli altri militari non contemplati nell'articolo precedente, se hanno compito dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

DABORMIDA. Prego il signor presidente di dirmi il perchè non ha messo ai voti il mio sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Non l'ho messo ai voti per una buona ragione, ed è che prima si deve mettere ai voti l'emendamento che si scosta di più dal progetto di legge. Ora, siccome l'emendamento del deputato Bertolini era quello che si scostava di più dalla legge, perchè estingueva il privilegio dato ai colonnelli, e porta una variazione di tempo, ne veniva per conseguenza che quando la Camera ha ammesso questo emendamento tutti gli altri fossero rigettati.

DABORMIDA. Non si può fare un'aggiunta?

PRESIDENTE. Si può benissimo, purchè non si distrugga quello che si è già votato.

DABORMIDA. Farò un'aggiunta che porti un'eccezione.

BOYL. Si potrebbe fare un'aggiunta che dica che saranno eccettuati i colonnelli che hanno comandato un corpo per otto anni.

PRESIDENTE. Io non credo che si possa fare quest'aggiunta, però può proporla e la Camera pronunzierà sopra di essa.

BUNICO. Ho domandata la parola pel caso che si faccia qualche proposta di aggiunta.

DABORMIDA. La proposta d'aggiunta che io faccio, colla variazione di qualche parola per coordinarla al resto dell'articolo, sarebbe questa:

« Tale durata però sarà ridotta ad otto anni pei colonnelli che abbiano esercitato per quel tempo il comando effettivo di un corpo. »

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

BUNICO. Parmi che la proposta aggiunta non possa venire in votazione, perchè contraria a quanto la Camera ha già deciso adottando l'emendamento del signor deputato Bertolini. Credo che la Camera quando ha votato quest'emendamento ha voluto respingere ogni differenza di trattamento tra i colonnelli e gli altri graduati, rapporto alla durata del tempo d'attività di servizio; e lo credo tanto più, chè la votazione

dello stesso emendamento ebbe luogo dopo che il signor deputato Chiò già aveva proposto che in ordine alla differenza tra i colonnelli e gli altri graduati, ed al tempo diverso del loro servizio fossero anzitutto poste separatamente ai voti le due questioni di massima da lui proposte; ma l'onorevole signor presidente gli osservava benissimo che non credeva necessario di mettere ai voti tali due questioni di massima, giacchè qualora la Camera avesse adottato l'emendamento del signor Bertolini, avrebbe con ciò solo riconosciuto che non era più il caso di fare veruna distinzione tra i colonnelli e gli altri graduati, nè in quanto alla durata del servizio, nè in quanto alla differenza di trattamento. La Camera è dunque stata posta in avvertenza che qualora avesse adottato quest'emendamento, non si poteva più rinvenire sopra nessun altro emendamento, il quale avesse per oggetto di fare alcuna delle accennate differenze; e dopo che la Camera è stata così avvertita, e che ha votato cionnultamente l'emendamento del signor Bertolini, egli è chiaro che coll'aggiunta proposta si vorrebbe chiamare il Parlamento ad una nuova votazione sopra quanto è già stato da lui votato; è per questo che io penso che l'aggiunta stessa non possa nemmeno essere messa ai voti, e propongo quindi a questo riguardo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Chiedo se la questione pregiudiziale è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera ammette la questione pregiudiziale.)

Il deputato Quaglia propone un'aggiunta a questo articolo, ma non mi pare più necessaria, perchè è già spiegata dall'emendamento Bertolini.

« Art. 14. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo qualunque egli sia; non è però computato il tempo contemplato all'articolo 16, o scorso in congedo illimitato.

« Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

TECCHIO. Pregherei il signor commissario regio a volerli indicare se colle parole *gradi effettivi* si intenda che si eserciti effettivamente il comando.

DI PETTINENGÒ, commissario regio. Si intende l'individuo rivestito del grado, e che gode di paga e di anzianità, ossia che non ha grado meramente *onorario*.

PRESIDENTE. Porrò ai voti quest'articolo per divisione, in primo luogo la parte prima e poi la seconda.

(Messa ai voti la prima parte, è approvata.)

La seconda parte di quest'articolo dice:

« Il tempo corso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

Ora l'articolo 19 sarebbe così concepito:

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria in virtù del decreto del 23 luglio 1849 sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

TECCHIO. Per mettere in discussione ed in votazione questo secondo alinea dell'articolo 14, o bisogna rimanere intesi che colla votazione di esso non s'intende di pregiudicare la questione dell'articolo 19, o bisogna prima votare l'articolo 19 stesso. Se restiamo intesi che la votazione del secondo alinea di quest'articolo 14 non pregiudicherà alla tesi dell'articolo 19, mi pare che non si possa votare senz'altro; ma se per tale votazione si volesse ritenere implicitamente approvato l'articolo 19, al quale il secondo alinea dell'articolo 14 si riferisce, egli è evidente che bisognerebbe prima mettere